



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 2/17

Dec. n. 1/17

Il giorno 12 maggio 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., l'8 maggio 2017, nei confronti di:

- 1) **CUTULI Davide**, nato a Catania il 6.2.1992 e residente in Acireale (CT) alla via Sciarelle, n. 105, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "TEAM LEONARDI" con tessera n. 17011858 e licenza n. G02802 over 21 enduro;
- 2) **POPOLO Roberto**, nato a Messina il 4.10.1976 ed ivi residente alla via Toscano, n. 15, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "DELLO STRETTO" con tessera n. 17012148 e licenza n. R01020 over 21 enduro;

incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, sabato 29 aprile 2017, alle ore 19,00 circa, presso l'impianto di Montalbano Elicona (ME), nel corso della manifestazione denominata 3° prova Campionato Regionale Enduro, il 1° (CUTULI Davide) inveiva contro il Direttore di Gara Daniela BUCOLO, urlando le seguenti frasi: "MA CHE CAZZO FAI?!!! LA GENTE SI SPACCA IL CULO AD ORGANIZZARE LA GARA E ARRIVI TU CON LE TUE DECISIONI DI MERDA E MANDI AFFANCULO TUTTO. CHI CAZZO SEI TU!!! I PILOTI SI SONO SPACCATI IL CULO FACENDO QUATTRO ORE DI STRADA A PIEDI, PER VEDERE LA SPECIALE E TU ORA HAI DECISO DI NON FARLA CRONOMETRARE DOMANI AL PRIMO PASSAGGIO. TATTICA INUTILE. IO DOMANI METTO LA MACCHINA DI TRAVERSO E NON FACCIO PASSARE NESSUNO." Dopodichè, il 2°, (POPOLO Roberto), bloccava il DdG Daniela BUCOLO, alla quale si avvicinava con atteggiamento minaccioso, mettendole quasi le mani addosso, ed esclamava: "MA CHE CAZZO HAI IN TESTA, TI SEMBRA CHE QUA STIAMO GIOCANDO?!!! TU QUA NON COMANDI, VAFFANCULO!!! TE NE DEVI ANDARE. QUA NON TI VOGLIAMO, SEI UN PEZZO DI MERDA. ».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa l'8 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ il rapporto del Direttore di Gara BUCOLO Daniela con allegata relazione ed il rapporto del C.d.G.D. CUTRONEO Gaspare;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalessero della

facoltà di far pervenire, entro il 10 maggio 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

I predetti incolpati non esercitavano tale facoltà e, pertanto, nulla veniva depositato presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia; pertanto, al momento della decisione, non risultano acquisiti ulteriori elementi rispetto a quelli innanzi menzionati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara RMS03, afferente la terza prova del Campionato Regionale Enduro della Sicilia, svoltasi presso l'impianto di Montalbano Elicona (ME) il 29 aprile 2017, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, gli odierni incolpati, signor Davide CUTULI e signor Roberto POPOLO si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, gli incolpati CUTULI e POPOLO hanno posto in essere una condotta a dir poco scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, ai danni del D.d.G. Daniela BUCOLO, il primo aggredendola verbalmente e profferendo al suo indirizzo espressioni irrispettose, il secondo, con tono minaccioso e quasi a volerla attaccare fisicamente, apostrofandola con epiteti ingiuriosi. Il tutto per esprimere il proprio disappunto circa la decisione del predetto Direttore di Gara di non cronometrare la gara speciale per il giorno successivo. Orbene, qualunque fosse stato il motivo che aveva indotto il D.d.G. ad assumere una decisione di tal tipo, non può giustificare una reazione sconsiderata come quella avuta dai due incolpati nella citata

occasione: l'aggressione verbale e la minaccia fisica, condite dall'uso sconsiderato di una terminologia offensiva e scurrile, è contraria ad ogni norma comportamentale, non solo dal punto di vista della giustizia sportiva; se a tanto si aggiunge l'ulteriore condotta del CUTULI che ha espressamente minacciato di frapporre ostacoli allo svolgimento della manifestazione programmata, è evidente che tali comportamenti, complessivamente intesi, integrino dei veri e propri illeciti disciplinari.

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione in programma a Montalbano Elicona, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede ad entrambi gli incolpati. Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico del CUTULI e del POPOLO, i quali, è bene rilevarlo, nulla hanno osservato in questa sede a loro (eventuale) discolta, scegliendo deliberatamente la linea della non difesa. Gli incolpati, allora, hanno violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, nonché l'art. 19 R.d.G., avendo perpetrato una vera e propria aggressione nei confronti del Direttore di Gara F.M.I. preposto alla manifestazione del 29 aprile 2017, più volte citata.

Inoltre, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

III. Ciò posto, gli incolpati Davide CUTULI e Roberto POPOLO sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità delle condotte poste in essere (le contestazioni loro rivolte prevedono come sanzione massima, addirittura, la

radiazione), vanno puniti con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possano perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui gli stessi potrebbero eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque – conto della incensuratezza dei predetti incolpati, non essendovi precedenti a loro carico, applica ad entrambi la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 12 settembre 2017.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:

- 1) **CUTULI Davide**, nato a Catania il 6.2.1992 e residente in Acireale (CT) alla via Sciarelle, n. 105, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "TEAM LEONARDI" con tessera n. 17011858 e licenza n. G02802 over 21 enduro;
- 2) **POPOLO Roberto**, nato a Messina il 4.10.1976 ed ivi residente alla via Toscano, n. 15, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "DELLO STRETTO" con tessera n. 17012148 e licenza n. R01020 over 21 enduro;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 4 (quattro), con fine pena il 12 settembre 2017.

Depositata il 12 maggio 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Cutuli Davide;
- Popolo Roberto;

- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Sicilia;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.